

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 027/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 settembre 2009, ha adottato la seguente decisione:

#### Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Stefano Toschei – Componenti;  
Dr. Raimondo Catania– Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PERNA ARMANDO SEGUITO GARA MODENA/EMPOLI DEL 22.9.2009, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 67 del 23.9.2009)**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Modena F.C. di Modena.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 25 settembre 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete